



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il giudice dr. Francesco Moroni,

a scioglimento della riserva assunta nella causa in intestazione all'udienza del 09.02.2017, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702ter c.p.c. la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 26273/2016, promossa da:

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - GRUPPO BANCARIO DESIO**, in persona dell'avv. Stefania Massenti in forza di procura generale del 29.01.2016, a rogito del dott. Luigi Roncoroni (rep. 14231 - atto 10425), rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dagli avvocati Marco Pesenti, Tiziana Allievi e Cristina Faissola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, c.so Francia n. 25;

**-ricorrente-**

**-contro-**

F [ ] F [ ], elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 71, presso lo studio dell'avv. Giovanni Manganaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.

**-convenuta-**

**-e contro-**

F [ ] M [ ] e D [ ] M [ ] G [ ].

**-convenute contumaci-**

\*\*\*\*\*

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità, morendo dismessa da F [ ] G [ ], da parte di D [ ] M [ ] G [ ], F [ ] M [ ] e F [ ] F [ ], rispettivamente consorte e figlie del *de cuius*. L'esigenza di tale accertamento si è imposta a seguito del processo esecutivo promosso dalla società ricorrente nei confronti della sig.ra F [ ] F [ ] (R.G.E. n. 1134/2015),



essendo in tale sede emersa la mancanza di continuità delle trascrizioni, per difetto di formale accettazione dell'eredità, dei beni pignorati con riferimento alla quota di 1/6 di proprietà della debitrice esecutata.

Invero, dagli atti di causa emerge che, in origine, gli immobili siti in Torino, via [ ] e c.so [ ] - meglio contraddistinti al Catasto Fabbricati rispettivamente al [ ]

- erano suddivisi in quote di comproprietà eguali fra il sig. G. [ ] F. [ ] e la di lui consorte, sig.ra M. [ ] G. [ ] D. [ ]. Poiché l'asse ereditario di quest'ultimo risulta, agli atti, essere costituito esclusivamente da detta quota di comproprietà, pare evidente che, ai sensi dell'art. 581 c.c., siano stati chiamati a succedere la moglie, sig.ra D. [ ], per 1/3, e le di lui figlie, sig.re F. [ ] e M. [ ] F. [ ] per i restanti 2/3 della quota dell'immobile *de quo*.

Ciononostante, la domanda presentata dalla Società ricorrente non può essere accolta.

Dirimente si dimostra, infatti, ai fini della presente controversia, determinare la natura, e gli effetti, della domanda di voltura catastale presentata dalla sig.ra F. [ ] F. [ ] dell'immobile oggetto della controversia.

Sebbene - come sottolineato dalla Difesa attorea - la giurisprudenza di legittimità ritiene che, mentre la dichiarazione di successione non vale quale atto di accettazione tacita dell'eredità, la voltura catastale, avendo rilevanza non soltanto fiscale ma anche civilistica, comporta accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 2016, n. 5319; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. civ., Sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226; Cass. civ., Sez. II, 7 luglio 1999, n. 7075), cionondimeno, nel caso di specie appare opportuno aderire a quell'orientamento che nega simile esito.

A riguardo, va innanzitutto osservato che l'argomentazione espressa dalla Suprema Corte appare tautologica, dal momento che il significato di accettazione tacita che, a suo dire, la voltura catastale esprimerebbe, viene di fatto a coincidere con quegli "effetti civili" che la S.C. stessa assume come presupposto.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 del d.lgs. 346/1990 e 3, co. 2, del d.P.R. 650/1972, coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione - e, quindi, anche i chiamati all'eredità - devono domandare ed eseguire la voltura catastale entro il termine di 30 giorni dalla denuncia di successione (norma applicabile



alle volture dei beni iscritti tanto nel catasto terreni quanto nel catasto edilizio urbano, in forza del rinvio operato dall'art. 14 d.P.R. cit.). Siffatto termine, essendo corredato da sanzione pecuniaria (art. 12 d.P.R. cit.), seppur di esiguo valore, assume valenza di termine perentorio, connotando come obbligatorio l'adempimento richiesto.

Trattandosi di un atto legalmente dovuto, la cui inosservanza è formalmente sanzionata, la voltura catastale non può pertanto essere ricondotta all'alveo degli atti di accettazione tacita di eredità, dal momento che questi ultimi presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe necessariamente al non divisibile esito interpretativo per il quale il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di eredità costituita da beni immobili, subirebbe una significativa ed irragionevole deroga rispetto alla norma generale di cui all'art. 480, co. 1, c.c.

Si deve infine osservare, sotto un diverso profilo, come colga nel segno quell'orientamento dottrinale che nega l'idoneità della voltura catastale ad attribuire la proprietà degli immobili, dal momento che il Catasto, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non costituisce titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo l'attribuzione di quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del territorio ovvero l'ex Conservatoria dei registri immobiliari (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5135).

Ne deriva pertanto, nel caso di specie, che la mera voltura catastale, domandata ed ottenuta ad opera della parte resistente, non consente di desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'immobile per cui è causa da parte della sig.ra F  F  medesima.

Conseguentemente, in assenza di ulteriori elementi probatori, la domanda di accertamento e dichiarazione di accettazione tacita di eredità da parte della sig.ra F  F  va rigettata. Venendo in tal modo meno qualsivoglia utilità, in capo alla Società ricorrente, dall'accoglimento delle connesse analoghe domande rivolte alle sig.re M  G  D  e M  F  - atteso che la declaratoria di accettazione tacita nei loro confronti sarebbe stata esclusivamente funzionale al giudizio di divisione endoesecutivo del bene, onde aggredire la quota di proprietà in ipotesi riferita alla sig.ra



F [ ] F [ ] - le medesime devono altresì ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti:

Rigetta il ricorso ex art. 702bis c.p.c. presentato da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - GRUPPO BANCARIO DESIO nei confronti di F [ ] F [ ].

Dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande formulate da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - GRUPPO BANCARIO DESIO nei confronti di F [ ] M [ ] e D [ ] M [ ] G [ ].

Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta costituita FICO Franca le spese di lite, che liquida in euro 3.971,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Così deciso in Torino, il 07.03.2017.

Si comunichi.

**Il giudice**

**Dott. Francesco Moroni**

